REGOLAMENTO (CEE) N. 1740/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 904/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1), in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (3), in particolare l'articolo 22,

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 ha istituito, fra l'altro, limitatamente ad un contingente, un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine ; che il regolamento (CEE) n. 904/90 della Commissione (4) ha stabilito le modalità di applicazione relative al suddetto regolamento per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni suine, onde consentire la gestione del contingente considerato ; che le modalità adottate sono complementari alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (6) ;

considerando che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 904/90 alla luce dell'esperienza pratica acquisita in sede di attuazione del regime speciale previsto dal regolamento (CEE) n. 715/90 per quando riguarda, in particolare, lo scaglionamento del volume del contingente, il quantitativo per domanda di titolo e il periodo di validità dei titoli d'importazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 904/90 è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

Il volume del contingente complessivo di 250 t di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 715/90 è scaglionato, nel corso dell'anno, come segue :

— 50 % nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno,

— 50 % nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre. »

2) All'articolo 3, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente testo :

« c) la domanda di titolo deve riguardare almeno 1 t e al massimo il 100 % del quantitativo disponibile per il contingente e il semestre per cui è stata presentata ; ».

3) All'articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5, terzo comma, il termine « trimestre » è sostituito dal termine « semestre ».

4) All'articolo 5 i testi del primo e del secondo comma sono sostituiti dal testo seguente :

« In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 180 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

(1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.
(4) GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 23.
(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(6) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione